

STATUTO

della Fondazione Pallacanestro Fortitudo

1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1. Per iniziativa dei fondatori indicati nell'atto costitutivo (i "Fondatori") è costituita la fondazione denominata "Fondazione Pallacanestro Fortitudo", per brevità in seguito denominata "Fondazione", con i requisiti di organizzazione non lucrativa. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dall'articolo 1 comma 1 del D.P.R. 361/2000.

1.2. Essa potrà istituire delegazioni ed uffici onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto le finalità della Fondazione, attività di promozione nonché sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

1.3. La Fondazione ha diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, dell'eventuale logo, marchio e di ogni altro segno distintivo; può disporre autonomamente l'uso per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa, anche nell'ambito di operazioni o iniziative commerciali.

1.4. La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.

2. SEDE E DURATA

2.1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Bologna, attualmente in Via D'Azeglio n. 25. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire e variare l'ubicazione della sede nel Comune di Bologna, nonché istituire uffici, sedi distaccate e delegazioni anche in altre città, in Italia e/o all'estero, diverse da quella in cui è stabilita la sede della Fondazione.

2.2. E' costituita a tempo indeterminato, salvo che venga deliberato lo scioglimento anticipato.

3. SCOPO, OBIETTIVI E ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

3.1. La Fondazione, che non ha fini di lucro, ha come scopo, obiettivo e sua attività principale la conservazione, diffusione, promozione e sostegno della dimensione sportiva, culturale e sociale della "Fortitudo Pallacanestro Società sportiva dil. a r.l.", con sede in Bologna, c.f. 00675000376 (la "Pallacanestro Fortitudo" o la "Società"), proprietaria della storica squadra di basket denominata Fortitudo Pallacanestro (la "Squadra"), titolare del codice di affiliazione alla Federazione Italiana Pallacanestro n. 103, all'interno della comunità sportiva e culturale in cui opera, facendo riferimento, in particolare, al territorio della regione Emilia Romagna.

In particolare ha lo scopo di sostenere e consentire il passaggio della titolarità del controllo e il successivo sostegno alle attività della Pallacanestro Fortitudo, anche attraverso un percorso che comporti il passaggio di mano della gestione sportiva e, successivamente, della proprietà della società sportiva dilettantistica attualmente denominata "Eagles Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata", con sede in Bologna, c.f. 03135291205, Società proprietaria della squadra di basket

senior denominata “Eagles”, partecipante al campionato senior Federazione italiana Pallacanestro Divisione Nazionale B e titolare del codice di affiliazione alla Federazione Italiana Pallacanestro n. 052578 (“Eagles”).

L’attività della Fondazione, nello specifico, è diretta a conseguire l’obiettivo del mantenimento in capo a Pallacanestro Fortitudo della Squadra, della propria storia, della propria tradizione, della propria bacheca e della propria affiliazione, auspicabilmente attraverso il mantenimento del proprio originario codice di affiliazione alla Federazione Italiana Pallacanestro. Obiettivo prioritario della Fondazione è quello di operare affinché la Pallacanestro Fortitudo, anche attraverso la sinergia con Eagles e la possibile successiva fusione tra le due realtà, metta in campo, al più presto, e mantenga negli anni a venire, in un campionato gestito da Federazione Italiana Pallacanestro, una squadra senior titolare di un diritto sportivo che le consenta la partecipazione almeno ad un campionato di Divisione Nazionale B.

3.2. L’attività della Fondazione è, in particolare, diretta ad accompagnare la vita della Società e della Squadra attraverso un innovativo modello di gestione di una società sportiva, dove la Fondazione assuma il ruolo di convogliare nella Società risorse finanziarie ed interessi rappresentativi della collettività dei propri sostenitori e tifosi - rappresentanti di una parte sostanziale della cittadinanza bolognese ed emiliano romagnola - e dove la stessa Fondazione si ponga come garante del mantenimento in vita della Società e del suo operare attraverso un sano modello di gestione. Un modello di sviluppo e di gestione che consenta, attraverso la

Fondazione stessa, una partecipazione diffusa dei cittadini e dei tifosi alla vita della Società.

3.3. Ogni somma, utilità o fondo raccolto deve essere utilizzato unicamente al soddisfacimento degli obiettivi e dello scopo sopra delineati. L'utilizzo in funzione di detti obiettivi e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto di ogni somma, utilità o fondo raccolto, costituisce, pure, obiettivo da perseguire e scopo della Fondazione. Ogni fine di lucro a vantaggio dei Fondatori, dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Donatori, è escluso.

3.4. Per il raggiungimento di tale scopo ed obiettivi, la Fondazione può compiere operazioni commerciali, bancarie e immobiliari, richiedere sovvenzioni, contributi e mutui, nonché stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici, operazioni tutte dirette allo scopo della raccolta fondi e del suo successivo utilizzo funzionale al raggiungimento degli obiettivi sopra delineati. A tal fine la Fondazione può, in particolare:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie o tramite altro diritto reale di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con Enti Pubblici o Privati;

b) effettuare, nei limiti delle disponibilità del fondo di gestione e, comunque, annualmente, di quanto previsto dal Bilancio preventivo di cui all'articolo 21.4, investimenti mobiliari ed immobiliari ed attività finanziarie sotto ogni forma e

mezzo, nei limiti consentiti dalla legge, ad eccezione delle funzioni creditizie;

c) assumere dipendenti, consulenti, aprire uffici periferici;

d) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti, compresi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, diretta o indiretta, nonché tutte le funzioni strumentali a ciò connesse;

e) instaurare rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, società commerciali, società ed associazioni sportive, stipulare convenzioni, concludere accordi, e sottoscrivere contratti con gli stessi, nonché erogare contributi per le attività di questi comunque svolti;

f) svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento degli obiettivi e degli scopi delineati, e sulla base di accordi da stipularsi con la Società, attività di promozione e divulgazione dell'immagine, della storia, del nome della Pallacanestro Fortitudo e dei marchi di cui la stessa avrà titolarità e/o disponibilità, anche attraverso attività di produzione e/o commercializzazione di prodotti, servizi o eventi legati alla Società o alla pratica sportiva (gadget, abbigliamento, eventi, ecc.) ed anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi.

3.5. La Fondazione potrà inoltre, oltre alla raccolta fondi funzionale al raggiungimento degli obiettivi sopra delineati ed al suo utilizzo conforme agli scopi ed agli obiettivi sopra delineati:

a) fornire, ove richiesta, assistenza per la ricostruzione dell'attività sportiva della Società e per il suo sviluppo futuro, con particolare riferimento alla base giovanile;

b) operare eventualmente quale tramite tra la Società ed i propri creditori e/o terzi per il raggiungimento di accordi transattivi, accordi di programma e commerciali, diretti al soddisfacimento degli impegni assunti dalla Società, il tutto senza alcun potere di rappresentanza e/o di gestione della Società;

c) partecipare alla base sociale della società sportiva Pallacanestro Fortitudo, nonché concorrere alla costituzione di ed alla partecipazione in società commerciali, cooperative, fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, ove dette partecipazioni siano ritenute funzionali al perseguimento degli scopi ed agli obiettivi della Fondazione.

3.6. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o funzionali.

4. FUNZIONI

4.1. Nel perseguimento degli scopi istituzionali, la Fondazione realizza e gestisce le attività indicate al precedente articolo 3, avvalendosi essenzialmente degli organici e dei volontari, dei Partecipanti Sostenitori e Partecipanti Donatori e delle risorse conseguite da questi o da terzi, oltretutto dai Fondatori.

5. VIGILANZA

5.1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della fondazione ai sensi della normativa vigente.

6. FONDATORI, PARTECIPANTI SOSTENITORI E PARTECIPANTI DONATORI

6.1. Possono far parte della Fondazione cittadini italiani e stranieri, nonché le

Persone Giuridiche, gli Enti, le Associazioni, i Gruppi, le Amministrazioni Pubbliche e le Fondazioni.

6.2. Al fine di acquisire la qualifica di partecipante alla Fondazione, sia Sostenitore che Donatore, occorre presentare domanda correlata dal modulo di iscrizione appositamente compilato. La domanda presentata da un socio che ha commesso o commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Fondazione e/o non compatibili con lo scopo, gli obiettivi o la attività della Fondazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento delle attività della Fondazione, potrà essere rigettata con delibera motivata della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

6.3. Tale domanda dovrà espressamente prevedere l'impegno da parte del richiedente di accettare lo Statuto, nonché di osservare le decisioni emanate dal Consiglio di Amministrazione e le disposizioni di eventuali regolamenti interni.

6.4. Il Consiglio di Amministrazione può provvedere a respingere le domande di ammissione entro 15 (quindici) giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di rigetto entro il termine predetto, si intende che essa è stata accettata. In caso di diniego espresso, il Consiglio di Amministrazione non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. Lo status di partecipante alla Fondazione si acquisisce al momento dello scadere del termine sopra previsto in assenza di provvedimento di rigetto.

6.5. L'adesione alla Fondazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta

per un periodo temporaneo.

6.6. Chiunque aderisca alla Fondazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Fondazione all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceva la notifica scritta della volontà di recesso. Resta inteso che ogni caso di recesso di un partecipante alla Fondazione non dà diritto al rimborso in favore dello stesso dei contributi ordinari, di quelli straordinari o delle liberalità versate nella Fondazione.

6.7. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi alla Fondazione, compresi i Fondatori, può esserne escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. A titolo meramente esemplificativo, potranno essere esclusi per gravi motivi gli associati che:

- a) si siano resi responsabili di gravi inadempienze alle norme dello Statuto;
- b) non abbiano osservato le deliberazioni degli organi della Fondazione;
- c) abbiano tenuto comportamenti non compatibili con lo scopo, gli obiettivi e le attività della Fondazione;
- d) abbiano leso con il loro comportamento i principi di lealtà, buona fede, correttezza e fiducia posti a base dei rapporti tra i partecipanti alla Fondazione;
- e) siano stati posti in liquidazione, dichiarati falliti o assoggettati ad una delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare;

f) non provvedano al regolare pagamento delle quote e/o dei contributi associativi, anche straordinari, ove gli stessi vengano deliberati dalla Assemblea Generale

g) Resta inteso che l'esclusione di un partecipante alla Fondazione non dà diritto al rimborso in favore dello stesso, dei contributi ordinari, di quelli straordinari o delle liberalità versate nella Fondazione.

6.8. Il numero degli iscritti alla Fondazione è illimitato.

6.9. I partecipanti alla Fondazione si distinguono nelle seguenti categorie:

6.10. Sono Fondatori originari i firmatari dell'atto costitutivo della Fondazione.

6.11. Possono divenire Partecipanti Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti, anche non dotati di personalità giuridica che contribuiscono al Patrimonio, nella misura minima di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), aggiornata ogni sei anni di attività della Fondazione dal Consiglio di Amministrazione. Lo status di Partecipante Sostenitore potrà essere acquisito in ogni caso in cui un Partecipante Donatore giunga al versamento del contributo nella misura minima sopra indicata attraverso più versamenti nel corso del tempo.

I Partecipanti Sostenitori si riuniranno nell'Assemblea Generale così come disciplinata dall'articolo 11, con diritto di voto, unitamente ai Fondatori ed al Presidente della Associazione dei Tifosi di cui al successivo articolo 18, quando costituita.

6.12. Possono divenire Partecipanti Donatori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti, anche non dotati di personalità giuridica che

contribuiscono al Patrimonio, nella misura minima di Euro 150,00 (centocinquanta/00), aggiornata ogni sei anni di attività della Fondazione dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Partecipante Donatore non attribuisce diritto di voto in assemblea, al quale in ogni caso lo stesso potrà partecipare. Detta qualifica consente comunque, ove richiesto e dichiarato al momento della richiesta di adesione, la automatica iscrizione all'Associazione dei Tifosi, ove e quando questa sia costituita, per la Prima Fase come definita nell'articolo 7.6 a).

6.13. Potranno acquisire lo status di Partecipanti Sostenitori, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, con votazione a maggioranza, anche le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti, anche non dotati di personalità giuridica che contribuiscano alla Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi, mediante conferimenti consistenti in prestazioni di attività, prestazioni di lavoro volontario, donazione di beni materiali od immateriali, prestazione gratuita di servizi, attribuzione gratuita di diritti d'uso su beni.

6.14. Possono divenire Partecipanti e/o Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni di nazionalità estera.

7. PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

7.1. La dotazione patrimoniale della Fondazione (il "Patrimonio") è costituito da:

a) le donazioni, i contributi e le erogazioni liberali dei Fondatori, dei Partecipanti e di terzi;

b) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento

degli scopi istituzionali.

7.2. Il Patrimonio può essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle attività previste nel presente Statuto.

7.3. Il versamento dei contributi o di qualsiasi diversa forma di contribuzione non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

7.4. In caso di mancato riconoscimento della Fondazione o intervenuta impossibilità di raggiungimento degli obiettivi della stessa, il patrimonio sarà destinato, secondo modalità che saranno indicate dai liquidatori nominati dall'assemblea, al Comune di Bologna con il mandato di destinare tale somme principalmente a spese di adeguamento, ristrutturazione, manutenzione del palazzo dello sport di piazza Azzarita in Bologna – Paladozza – e ad enti e associazioni la cui attività sia finalizzata alla promozione e valorizzazione dello sport, ed in particolare della pallacanestro, come strumento di educazione e formazione personale e sociale, con particolare riguardo al settore giovanile e dilettantistico.

7.5. Il Patrimonio della Fondazione è composta da:

a) un Fondo di Dotazione intangibile (il “Fondo di Dotazione”) costituito (i) dai conferimenti dei Fondatori al momento della costituzione della Fondazione, il cui ammontare è indicato all'articolo 6 dell'Atto Costitutivo, di cui il presente Statuto è parte integrante, (ii) da quei contributi e/o donazioni espressamente destinati a tale fondo al momento del versamento, (iii) da quanto ad esso fondo destinato dal

Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 7.6

(b);

b) un Fondo di Gestione (il “Fondo di Gestione”) costituito: dai contributi, anche versati in sede di ammissione, di Partecipanti Sostenitori e Partecipanti Donatori e o di terzi, dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione; dalle donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione; dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, come l’amministrazione e gestione dei beni posseduti, la partecipazione, sempre in via accessoria e strumentale a società di persone e/o di capitali.

7.6. La Fondazione dovrà destinare allo scopo e all’obiettivo sociale quanto costituente il Fondo di Gestione secondo i criteri che seguono:

a) per gli esercizi di gestione che vanno dalla costituzione della Fondazione al 30 giugno 2013 (la “Prima Fase”), secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione;

b) nei successivi esercizi, gli eventuali utili o avanzi di gestione annuale del Fondo di Gestione verranno imputati o utilizzati come segue: (i) un 60% verrà direttamente versato alla Società a titolo di donazione, per sostenerne le attività; (ii) un 10% verrà destinato ad incremento del Patrimonio – Fondo di Dotazione; (iii) un 30% sarà utilizzabile per l’attività corrente e la gestione della Fondazione secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, restando inteso che detta quota, ove non utilizzata nell’esercizio successivo a quello della sua maturazione, potrà essere

destinato, a discrezione del consiglio di Amministrazione come da lettera (i) e/o (ii) che precedono, o potrà essere riportato a avanzo di gestione dell'esercizio successivo.

8. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

8.1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è tassativamente esclusa la distribuzione tra i Fondatori e i Partecipanti Sostenitori o Donatori dei proventi di ogni attività della Fondazione così come è vietata la distribuzione tra gli stessi di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.

9. ORGANI DELLA FONDAZIONE

9.1. Sono Organi della Fondazione:

- a) Assemblea Generale;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Presidente della Fondazione;
- d) Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Segretario;
- f) Comitato Tecnico.

9.2. Tutte le cariche elettive hanno la durata di 3 anni, tranne che per la Prima Fase.

9.3. Ciascuno degli organi collegiali della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di probità, onorabilità e professionalità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, richiesti dalla legge o dallo Statuto.

9.4. Se la verifica ha esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione ai sensi del successivo articolo 10.

9.5. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

a) sopravvenienza di una situazione che consenta l'esclusione del partecipante alla Fondazione ai sensi di quanto previsto all'articolo 6;

b) Esclusione del partecipante alla Fondazione ai sensi di quanto previsto all'articolo 6;

c) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per reati previsti dall'articolo 15 comma 1 della legge n.55/1990 lett a), b), c), d) e successive modifiche;

d) provvedimento definitivo che applica la misura di prevenzione di cui all'articolo 15 comma 1, lett. f) della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modifiche;

e) mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero ad almeno il 50% delle sedute annuali dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione;

f) violazione degli obblighi di riservatezza di cui al comma successivo.

9.6. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.

9.7. La decadenza è dichiarata anche dal Consiglio medesimo non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che ne costituiscono il presupposto. La decadenza può essere dichiarata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente.

10. CESSAZIONE DELLE CARICHE

10.1. La carica di Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione cessa per:

- a) Morte
- b) Decadenza
- c) Dimissioni
- d) Esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale.

10.2. Nel caso di cessazione dalla carica di un membro del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea Generale con il meccanismo del voto di lista, il Consiglio provvederà alla cooptazione nominando il primo dei non eletti della lista del consigliere receduto. Il sostituto così nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, ove non venga a sua volta sostituito.

10.3. Nel caso di cessazione dalla carica di un membro del Consiglio di Amministrazione nominato dai Fondatori, il Consiglio provvederà alla cooptazione del soggetto indicato dalla maggioranza dei Fondatori in vita. Il sostituto così nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, ove non venga a sua volta sostituito.

10.4. Nel caso di cessazione di un membro del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Associazione dei Tifosi, il Consiglio provvederà alla cooptazione del soggetto indicato dai Fondatori su indicazione del Presidente della Associazione dei

Tifosi.

Il sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

11. ASSEMBLEA GENERALE

11.1. I Fondatori, i Partecipanti Sostenitori ed il rappresentante dell'Associazione dei Tifosi costituiscono l'Assemblea Generale, la quale si riunisce, nel territorio emiliano romagnolo, almeno una volta all'anno alla presenza altresì dei Sostenitori Donatori, privi del diritto di voto.

11.2. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Fondazione. Il Segretario è presente con funzioni di verbalizzazione.

11.3. Essa è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 Giugno per l'approvazione del Bilancio di esercizio – Bilancio consuntivo. L'Assemblea Generale, a fronte di urgenti motivazioni, potrà essere convocata in via straordinaria dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione a maggioranza.

11.4. L'avviso di convocazione della riunione assembleare dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie oggetto di delibera, il luogo e l'ora dell'adunanza e dovrà essere affisso presso la sede della Fondazione e in alternativa, pubblicato sul sito internet della Fondazione o sul quotidiano Corriere dello Sport – Stadio, almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione.

11.5. In tutte le Assemblee, ogni avente diritto può farsi rappresentare da altro avente diritto alla partecipazione con diritto di voto.

11.6. L'Assemblea Generale:

- a) provvedere alla elezione diretta di almeno quattro membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) formula i propri pareri consultivi e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo;
- c) approva il Bilancio di esercizio (Bilancio consuntivo);
- d) delibera le modifiche dello Statuto e delibera lo scioglimento della Fondazione;

11.7. L'Assemblea procede all'elezione di 4 (quattro) dei membri del Consiglio di Amministrazione con la seguente regola:

- a) Ogni Partecipante ha il diritto di proporre una lista con 10 (dieci) candidati per la carica in Consiglio, ferma la facoltà di condividere tra più Partecipanti la stessa lista. Ogni lista deve essere accompagnata da un atto formale di accettazione dei candidati.
- b) Ogni Partecipante esprimerà quindi un voto. Il voto del Partecipante ai soli fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione, avrà una valenza direttamente proporzionale al Conferimento offerto dal Partecipante alla Fondazione rispetto al Patrimonio complessivamente conferito dall'Assemblea Generale calcolato fino trenta giorni precedenti la data della adunanza.
- c) Il voto per essere valido, deve essere espresso da ciascun elettore mediante l'indicazione (i) del numero di lista che egli intende votare; (ii) del cognome del candidato cui intende attribuire la preferenza o del numero che contraddistingue quel candidato nella rispettiva lista.

d) Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori abbiano offerto un contributo alla Fondazione minore. In particolare nel caso in cui i Fondatori abbiano provveduto ad inoltrare tempestivamente alla Assemblea Generale i nominativi dei consiglieri di propria nomina, compreso quello nominato su indicazione del Presidente della Associazione dei Tifosi, salvo in ogni caso il meccanismo di veto e sostituzione di uno di essi da parte dei Fondatori indicati all'articolo 12.3 b), risulteranno eletti direttamente dall'Assemblea i quattro candidati che abbiamo ottenuto i quozienti più elevati. In tal caso l'Assemblea provvederà altresì a dare atto e verbalizzare i nominativi degli eletti su diretta indicazione dei Fondatori, compreso quello nominato su indicazione del Presidente della Associazione dei Tifosi. Il settimo eletto sarà indicato dalla Assemblea della Associazione dei Tifosi secondo il meccanismo di cui all'articolo 12.3 c). Anche in tal caso l'Assemblea Generale si limiterà a dare atto e verbalizzare l'avvenuta nomina da parte della Associazione dei Tifosi. In caso di mancanza di indicazione da parte dei Fondatori e/o del Presidente dell'Associazione dei Tifosi o nel caso in cui le indicazioni dei Fondatori, compreso quelle del Presidente della Associazione dei Tifosi e della Associazione dei Tifosi non pervengano

tempestivamente o pervengano irregolari, risulteranno eletti direttamente dalla Assemblea Generale anche gli altri consiglieri fino al numero massimo di ulteriori tre.

e) Delle operazioni di votazione e delle indicazioni di Fondatori e Assemblea dei Tifosi viene redatto processo verbale che è sottoscritto dal Presidente o dal Segretario.

11.8. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, laddove almeno 50 (cinquanta) tra Fondatori e Partecipanti Sostenitori o 4 consiglieri di amministrazione per la Prima Fase o 6 consiglieri di amministrazione, successivamente, ne firmino richiesta.

11.9. L'Assemblea è validamente costituita sia in prima, che in seconda convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. A parziale deroga di quanto previsto nel capoverso che precede, nel caso di deliberazioni relative all'oggetto di cui all'articolo 11.6 (d) l'Assemblea delibera a maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.

11.10. Tutti i Fondatori ed i Partecipanti Sostenitori hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea con diritto di voto. Gli enti anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata.

11.11. I componenti dell'Assemblea che abbiano direttamente o per conto di terzi un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alle eventuali votazioni su argomenti attinenti al conflitto di interessi.

11.12. I membri del Consiglio di Amministrazione, con esclusione delle

deliberazioni attinenti alla nomina dei componenti del Consiglio stesso, hanno facoltà di assistere all'Assemblea generale. Analogo diritto è riconosciuto ai membri del Collegio dei revisori e ai Partecipanti Donatori.

12. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) componenti per la Prima Fase e di 7 (sette) componenti per i successivi esercizi, così nominati:

12.2. Per il primo triennio di esercizio i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati nell'Atto Costitutivo.

12.3. Successivamente invece il Consiglio sarà composto come riportato di seguito:

a) n. 4 (quattro) membri verranno nominati dall'Assemblea Generale con la procedura del voto di lista riportata nell'articolo 11.7;

b) n. 3 (tre) membri verranno nominati su indicazione scritta, da far pervenire al presidente della Assemblea Generale, prima della apertura della propria adunanza, sottoscritta da almeno la maggioranza dei Fondatori in vita; nel caso di mancata indicazione ai sensi di quanto sopra, alla nomina degli stessi si procederà utilizzando la medesima procedura indicata dall'articolo 11.7. Resta in ogni caso inteso che i Fondatori Paolo Santi, Sandro Carotenuto, Franco Cariglia, e Marco Odorici, con comunicazione scritta da far pervenire al presidente della Assemblea Generale, prima della apertura della propria adunanza, sottoscritta da almeno tre di loro, hanno inoltre il diritto di esprimere il proprio dissenso su uno dei due membri indicati dai nominati dai Fondatori su loro diretta indicazione e, al tempo stesso di indicare il nominativo

che sostituirà il candidato cui su cui è stato espresso il veto; qualora, per qualunque ragione, tali nominati fondatori, o uno solo di questi, cessi di appartenere alla Fondazione, i rimanenti, su formale invito del Presidente della Fondazione, provvederanno con cooptazione, in comune accordo, ad indicare il sostituto ai solo fini della presente procedura di nomina. Rimane altresì inteso che i Fondatori saranno tenuti a nominare il terzo membro di propria nomina su indicazione vincolante del Presidente della Associazione dei Tifosi, ove e quando questa risulti costituita.

12.4. Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla sostituzione per cooptazione ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 10. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno uguali diritti e doveri, esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono. Durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di una volta. Tre mesi prima della scadenza il Presidente inoltrerà agli enti o soggetti preposti alle nomine formale richiesta di provvedere alle nuove designazioni.

12.5. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- a) nomina al suo interno il Presidente ed, eventualmente, il Segretario;
- b) programma anno per anno l'attività sociale, con particolare attenzione ai vincoli del Bilancio preventivo, sulla base degli indirizzi e dei pareri ricevuti dall'Assemblea Generale e dal Comitato Tecnico;
- c) redige e sottopone all'Assemblea Generale il bilancio consuntivo di fine esercizio;

- d) redige ed approva il Bilancio preventivo per l'anno successivo così come disposto dall'articolo 21;
- e) delibera la mancata ammissione e/o l'esclusione dei Partecipanti Sostenitori o Donatori, nonché l'esclusione dei Fondatori.
- f) delibera gli acquisti di beni mobili o servizi o l'assunzione di impegni superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e gli acquisti o le alienazioni di beni immobili;
- g) assume ogni deliberazione in ordine alla destinazione annuale della porzione disponibile del Fondo di Gestione (30% dello stesso, a partire dal quarto esercizio successivo alla costituzione);
- h) provvede alle deliberazioni in ordine all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- i) provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- j) approva e modifica eventuali regolamenti interni;
- k) deliberare in ordine all'aggiornamento dell'apporto minimo al patrimonio a carico dei Partecipanti;
- l) nomina il Collegio dei Revisori;
- m) esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

12.6. Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive ovvero ad almeno il 50% delle sedute annuali, è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

13. PRESIDENTE

13.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che assumerà altresì la carica di Presidente della Fondazione, viene eletto all'interno del Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, a maggioranza semplice.

13.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

13.3. Il Presidente:

- a) convoca e presiede le adunanze della Assemblea Generale;
- b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- c) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi;
- d) provvede all'acquisto di beni mobili o servizi o l'assunzione di impegni inferiori o uguali ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
- e) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali;
- f) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- g) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- h) firma tutti gli atti della Fondazione;
- i) sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
- j) adotta, in caso di comprovata urgenza, ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente

entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento.

13.4. Il Presidente può delegare tali compiti ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

14. VICE PRESIDENTE

14.1. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza tra i propri componenti.

14.2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l'impedimento del Presidente.

15. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente 6 (sei) volte l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) dei suoi componenti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e con altre modalità che garantiscono, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, da recapitarsi a ciascun consigliere almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio scelto all'atto della nomina. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute nel territorio della regione Emilia Romagna nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

15.2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.

15.3. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per l'approvazione delle deliberazioni di cui all'articolo 12.5 (e) sarà invece necessario il voto favorevole di 4 consiglieri su 5, per il la Prima Fase di vita della Fondazione, e di 6 consiglieri su 7 per il successivo periodo. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza, a chi ne fa le veci.

15.4. Il voto non può essere dato per rappresentanza, salvo quanto previsto al successivo articolo 15.10.

15.5. Nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma o e.mail dariceversi almeno 72 ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile.

15.6. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente o dal Segretario. Estratto del verbale deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio di Amministrazione, entro un mese dall'adunanza.

15.7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Segretario, che assolve altresì alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.

15.8. Per le proposte di deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione da sottoporre all'Assemblea Generale, è richiesto il voto favorevole di almeno 4 (quattro) membri per la Prima Fase e di 6 (sei) membri per il rimanente periodo.

15.9. I componenti del Consiglio che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un

interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alla riunione del Consiglio sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi.

15.10. Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio ciascun membro può delegare mediante procura scritta, il Presidente o, in mancanza, il suo Vice.

16. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

16.1. Il Collegio dei Revisori verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione al più tardi al momento dell'approvazione da Parte dell'Assemblea Generale del Bilancio di esercizio al 30 giugno 2012. I membri del Collegio così nominati resteranno in carica per la Prima Fase.

16.2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, essi, salvo che per la Prima fase , restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

16.3. I componenti effettivi eleggono tra di loro il Presidente.

16.4. Il Collegio esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione.

17. SEGRETARIO

17.1. Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei componenti del Consiglio stesso.

17.2. I suoi compiti e la sua retribuzione verranno determinati all'organo che lo nomina. In generale, collabora con il Presidente in particolare nella attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e alla conservazione

dell'archivio della Fondazione.

18. ASSOCIAZIONE DEI TIFOSI

18.1. I Fondatori si faranno promotori della costituzione della Associazione dei Tifosi, nelle forme della associazione non riconosciuta di cui al Codice Civile. A tale associazione aderiranno automaticamente tutti i Partecipanti Donatori della Fondazione. Tale adesione avverrà per la Prima Fase. Per gli anni successivi i Partecipanti Donatori potranno aderire alla Associazione dei Tifosi, unitamente ai Fondatori ed ai Partecipanti Sostenitori, previo pagamento della annuale quota associativa.

18.2. L'Associazione dei Tifosi è formalmente riconosciuta dal presente statuto come soggetto autonomo, con indipendente organizzazione e regolamento, ma attivo nella Fondazione.

18.3. Al Presidente dell'Associazione dei Tifosi è conferito il diritto di indicare ai Fondatori un nominativo da eleggere nel Consiglio di Amministrazione, come previsto all'articolo 12.3 b) ultimo periodo. Tale indicazione è vincolante.

19. COMITATO TECNICO

19.1. Il Comitato Tecnico è un organo consultivo composto da membri onorari indicati dal Consiglio di Amministrazione tra dirigenti, allenatori, giocatori, staff e sostenitori storici della Pallacanestro Fortitudo.

19.2. Il Comitato tecnico è chiamato a formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, con particolare riferimento all'attività di promozione e divulgazione dell'immagine, della storia, del nome della

Pallacanestro Fortitudo e dei marchi di cui la stessa avrà titolarità e/o disponibilità, nonché sulla attività sportiva della stessa.

19.3. I membri del Comitato Tecnico ricopriranno la propria carica a vita, essendo soggetti alla revoca solo nel caso in cui pongano in essere comportamenti non compatibili con lo scopo, gli obiettivi e le attività della Fondazione, e non potranno assumere altre cariche all'interno della Fondazione.

20. I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

20.1. I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

- a) Il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- b) Il libro dei verbali dell'Assemblea Generale;
- c) Il Libro dei Fondatori, dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Donatori, con indicazione dei contributi (il "Libro dei Partecipanti")
- d) I registri contabili.

20.2. Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.

20.3. Compete altresì al Presidente o al Segretario la responsabilità della corretta tenuta del Libro dei Partecipanti.

21. ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

21.1. L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1 luglio al 30 giugno di ciascun anno. Il primo esercizio termina il 30 giugno 2012.

21.2. Il Bilancio di esercizio (Bilancio consuntivo) viene predisposto dal Consiglio di

Amministrazione ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal conto Economico e dalla Nota Informativa. Il Bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.

21.3. Il Bilancio consuntivo deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. Nel Bilancio consuntivo devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

21.4. Il Consiglio di Amministrazione, unitamente al Bilancio consuntivo, predisporrà altresì il Bilancio preventivo per l'anno successivo, avendo cura di attenersi alle regole di un'ordinata contabilità .

21.5. Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo devono essere poi trasmessi ai Fondatori, ai Partecipanti Sostenitori ed al Presidente della Associazione dei Tifosi, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione della Fondazione.

21.6. Il Bilancio consuntivo è approvato dalla Assemblea Generale a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. Il Bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

21.7. Ai sensi della Legge Regionale 13 novembre n.37 art. 7 comma 2 entro quindici giorni dall'approvazione la Fondazione ha l'obbligo di presentazione annuale dei bilanci preventivi e consuntivi e di altra documentazione patrimoniale-contabile alla Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi dell'Ente che ha

emanato il decreto di riconoscimento della personalità, corredati rispettivamente di una relazione sull'attività programmata e su quella svolta.

22. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

22.1. La Fondazione opera secondo criteri di trasparenza ed efficienza e nel rispetto del vincolo del Bilancio.

22.2. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti della legge, dello Statuto e degli stanziamenti del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo approvato. Non possono essere assunti dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in Bilancio preventivo, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.

22.3. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione all'uopo provvisti di facoltà, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati ed in particolare del Fondo di Gestione.

23. REGOLAMENTI INTERNI

23.1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, ciascun organo della Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, approvati dal Consiglio di Amministrazione

24. CLAUSOLA ARBITRALE

24.1. Tutte le controversie, tranne quelle relative a diritti indisponibili, relative al

seguito statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione, validità saranno deferite ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna,

24.2. L'arbitro unico procederà in via irrituale e secondo equità.

24.3. La sede dell'arbitrato sarà Bologna.

25. NORMA DI RINVIO E NORMA TRANSITORIA

25.1. Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.

25.2. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

25.3. I componenti degli Organi così nominati resteranno in carica sino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio con scadenza al 30 giugno 2013.